

REDIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPRO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO TERRITORIALE DI FOGGIA - VINCOLO IDROGEOLOGICO

trasmissione solo a mezzo pec Foggia 01/04/2022

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

<u>CRESS@pec.minambiente.it</u>
bilanzone.carmela@minambiente.it

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS <u>ctva@pec.minambiente.it</u>

> Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Via Gentile, 52 – 70126 Bari pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

EDP Renewables Italia Holding S.r.l. edorenewablesitaliaholding@legalmail.it

[ID_VIP 6140] - Parco Eolico da realizzare nei comuni di Serracapriola (FG) e Rotello (CB), costituito da 13 WTG per una potenza complessiva pari a 78 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: EDP Renewables Italia Holding S.r.l.

Comune di: Serracapriola (FG) fogli n. 49-50-51-53-54-55-56-57-58-59-60 particelle: varie

In riferimento alla Vs pec prot.n. 4446.17-01-2022 acquisita al nostro prot.n. r_puglia/AOO_180/PROT/18/01/2022/0002475 e nota Regionale prot.n. AOO_89-21/03/2022/3740, riguardante l'argomento di cui in oggetto ed esaminati gli elaborati tecnici scaricati dall'indirizzo https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7894/11559#collapse, si precisa quanto segue:

Visto

- L'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23 e il successivo Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 9 disciplinano le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici;
- il R.D.L 30/12/1923 n. 3267 relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
- il R.D. 16/05/1926 n. 1126, di approvazione del regolamento di esecuzione del suddetto R.D.L. 3267/1923;
- le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Foggia;
- i DD.PP.RR. N. 11/1972 e n. 616/1977, con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste;
- il Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 recante "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico";
- la determinazione del Dirigente Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali n. 29 del 16/09/2020;
- la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022;

SI COMUNICA CHE

le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, **NON SONO SOGGETTI** a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica. **Si precisa altresì che:**

- 1) Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
- 2) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
- 3) Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
- 4) L'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;
- 5) Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";
- 6) Che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell'art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al "DPR 120 del 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE DI FOGGIA - VINCOLO IDROGEOLOGICO

legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

- 7) Siano previsti interventi di rinaturalizzazione del sito per mitigare impatti ambientali negativi dovuti sia alla realizzazione dell'opera e alle fasi della cantierizzazione;
- 8) Sia rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sull'area di intervento mediante idonee soluzioni tecniche;
- 9) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.

Tanto si doveva per il seguito di competenza.

Il Funzionario/Responsabile del Procedimento/titolare di P.O.

Vincolo Idrogeologico e Attuazione Politiche Forestali

Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura-STA Foggia

ing. Fedele Antonio Luisi

FEDELE ANTONIO LUISI 01.04.2022 08:24:26 GMT+01:00

Il Dirigente di Servizio Territoriale di Foggia Dipartimento Agricoltura – Regione Puglia **Dott. Pasquale Solazzo**

